

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in Tavarnuzze, Comune di Impruneta (FI) Via Cassia n. 160/A, un'associazione che assume la denominazione "*Associazione Sportiva Dilettantistica Impruneta Tavarnuzze*", in breve "*A.S.D. Impruneta Tavarnuzze*".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – Scopo - Oggetto

Articolo 2 - L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, la sua durata è illimitata ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

La partecipazione all'associazione pertanto è libera, il suo funzionamento è regolato dalle norme contenute nel presente Statuto ed è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive e gratuite.

E' fatto espresso divieto che i soggetti che ricoprono cariche nell'Associazione possano nel periodo in cui sono nominati ricoprire analoghi incarichi in Associazioni che svolgano la medesima attività.

Articolo 3 - L'associazione si propone di praticare e propagandare l'attività sportiva del calcio, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, istituire corsi di formazione e di addestramento giovanile, contribuendo alla preparazione psico-fisica, sociale e culturale dei giovani; requalizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci si distinguono in:

- 1) **Soci Onorari:** soci, persone fisiche, eletti dall'Assemblea dei soci, che per la loro dedizione all'attività dell'Associazione, per il loro apporto diretto o indiretto che sia all'attività e agli scopi dell'Associazione si rendono meritevoli di ricevere la qualifica e la tessera di socio onorario. I soci onorari godono di diritto di voto nelle Assemblee dei soci e non devono pagare la quota associativa annuale prevista per i soci ordinari. La durata della qualifica di socio onorario è illimitata. La qualifica di socio onorario si perde solo per dimissioni dell'interessato presentate al Presidente e dallo stesso accettate oppure per delibera dell'Assemblea dei soci a seguito di comportamenti tenuti dal socio onorario non conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazioni. A tutti i soci onorati verrà rilasciata una tessera socio onorario di durata illimitata.
- 2) **Soci Sportivi:** si tratta di tutti gli atleti, gli allenatori, i dirigenti e i dirigenti accompagnatori. Tali soggetti per il periodo in cui risultano tesserati per l'Associazione ai fini sportivi automaticamente divengono soci sportivi dell'Associazione. La qualifica di socio sportivo cessa nel momento in cui il soggetto cessa di essere tesserato per l'Associazione ai fini sportivi. I soci sportivi non devono pagare la quota associativa annuale prevista per i soci ordinari. I soci sportivi atleti minorenni non godono del diritto di voto in assemblea dei soci, mentre i soci sportivi atleti maggiorenni, allenatori, dirigenti e dirigenti accompagnatori godono del diritto di voto in assemblea dei soci. A tutti i soci sportivi verrà rilasciata una tessera socio sportivo di durata limitata al rapporto sportivo che il socio avrà con l'Associazione.
- 3) **Soci Ordinari:** si tratta di tutte le persone fisiche, le Società e gli Enti che condividono gli scopi dell'Associazione, che si impegnino a realizzarli, e che all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione pagano la quota associativa annuale. La durata del rapporto sociale coincide con quella della stagione sportiva ovvero dall'01/07 di ciascun anno al 30/06 dell'anno successivo. Al termine di ciascuna stagione sportiva tutti i soci

ordinari cessano di essere tali e potranno ridiventare soci ordinari per la stagione successiva previo pagamento della quota associativa annuale prevista per la stagione successiva. A tutti i soci ordinari verrà rilasciata una tessera socio ordinario che avrà durata limitata alla stagione sportiva in corso al momento del pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 5 – Procedura per l'ammissione a socio dell'associazione.

I Soci Onorari divengo tali per elezione da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

I Soci Sportivi divengono tali automaticamente per il periodo in cui risultino tesserati per l'Associazione ai fini sportivi.

Le persone fisiche che intendono divenire socie ordinarie per una stagione sportiva devono sottoscrivere l'apposito modulo di adesione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e pagare contestualmente alla sottoscrizione del modulo di adesione la quota associativa annuale.

La qualifica di socio ordinario si assume immediatamente nel momento stesso in cui la persona fisica sottoscrive il modello di adesione e paga contestualmente la quota associativa annuale e viene attestata mediante rilascio della tessera socio ordinario.

Il Direttivo dell'Associazione ogni mese valida attraverso una propria delibera i modelli di adesione ricevuti.

L'Associazione si riserva di poter opporsi all'adesione del socio ordinario entro 30 (trenta) giorni dal pagamento della quota associativa annuale con delibera motivata del Direttivo, da notificarsi al socio ordinario mediante raccomandata A/R.

Il socio ordinario che dovesse ricevere la comunicazione di rigetto dell'adesione a socio ordinario può ricorrere contro la stessa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, presentando ricorso al Presidente dell'Associazione che a tal fine elegge domicilio presso la sede della società. Il Presidente convoca entro 30 (trenta) dal ricevimento del ricorso il Consiglio dell'Associazione il quale sentito il Presidente e il socio ordinario deciderà a maggioranza assoluta dei presenti e in modo definitivo sul rigetto o meno del socio ordinario.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione

della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio ordinario solo dopo che avrà pagato la quota associativa annuale.

In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8 - La qualifica di socio ordinario si perde per recesso, esclusione o a causa di morte, mentre per quanto concerne la qualifica di socio onorario e socio sportivo si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 punti 1) e 2).

Articolo 9 - Le dimissioni da socio ordinario dovranno essere presentate per iscritto al Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del socio ordinario:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dalla sottoscrizione del modulo di adesione;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione del Consiglio al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento in assenza di ricorso ovvero a seguito della delibera del Consiglio che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale - Articolo 12 - L'esercizio sociale va dal **01/07 al 30/06** di ogni anno. Il Consiglio deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio
- c) il Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Le cariche dell'associazione sono elettive secondo le norme che seguono e sono gratuite, ovvero non è previsto alcun compenso diretto o indiretto per il loro espletamento.

Assemblee - Articolo 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet dell'associazione in ogni caso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;

- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16 - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 5 (cinque) associati.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere della assemblea straordinaria, fermo rimanendo quanto previsto dal precedente articolo 16 in punto di quorum costitutivi, sono valide se adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Di ogni Assemblea, ordinaria o

straordinaria, viene redatto un verbale a cura del Segretario, che provvede poi a riportare nel relativo libro appositamente istituito e custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione di qualsiasi socio per la consultazione e semplice richiesta.

Articolo 19 - Il Consiglio è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 40 (quaranta) membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. Resta inteso che è fatto espresso divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni o società nell'ambito della medesima disciplina sportiva praticata dall'associazione. I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La procedura per la nomina del Consiglio dell'Associazione è la seguente: entro 90 giorni dalla scadenza delle cariche il Consiglio uscente nomina al suo interno una Commissione Elettorale composta da tre consiglieri che ha il compito di redigere entro 30 giorno dalla scadenza delle cariche una lista di massimo 40 candidati alla carica di Consiglieri, raccogliendo tra gli i soci dell'associazione le proposte di candidatura. Una volta stilata la lista dei candidati, cui si aggiungono di diritto come candidati i membri del Direttivo uscente, vengono indette le elezioni convocando l'assemblea dei soci e risultano eletti con voto segreto i 40 candidati consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti (almeno un voto).

Il Consiglio elegge nel suo seno uno e più vice Presidenti e il Direttivo.

I Vice Presidenti hanno funzione rappresentativa dell'associazione per singole deleghe affidate agli stessi dal Presidente.

Il Direttivo si compone di un minimo di tre e un massimo di dieci membri ai quali vengono affidate singole deleghe specifiche (es. segreteria, cassiere, ecc.) per rendere più efficace e snella l'esecuzione delle delibere del Consiglio. Lo stesso si riunisce su convocazione del Presidente o di ciascuno dei componenti utilizzando qualsiasi mezzo che ne renda agevole la convocazione.

Di ogni riunione del Direttivo, viene redatto un apposito verbale a cura del Segretario di volta in volta nominato, il quale provvede poi a riportarlo nel relativo libro.

Il Consiglio e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta con ogni mezzo di informazione (ad esempio, a mezzo lettera da spedire o consegnare a mano, attraverso invio di mail, invio messaggi whatsapp su gruppo consiglieri se tutti sono dotati dell'applicazione, ecc.) che risulti idoneo a raggiungere e informare correttamente tutti i membri del Consiglio sul giorno e l'ora della riunione e sull'ordine del giorno da trattare. La convocazione deve essere inoltrata almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri (in proprio o per delega).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario e l'eventuale bilancio preventivo;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Di ogni riunione del Consiglio, viene redatto un apposito verbale a cura del Segretario di volta in volta nominato, il quale provvede poi a riportarlo nel relativo libro.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consigli, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di

impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica 3 (tre) anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. 11

Norma finale

Articolo 25 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.